

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO L

BARI, 4 OTTOBRE 2019

n. 114



**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE SECONDA

**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

COMUNE DI BITRITTO

**Deliberazione C.C. 31 luglio 2019, n. 31**

**Modifica Statuto Comunale. .... 74857**

## PARTE SECONDA

**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

COMUNE DI BITRITTO

**Deliberazione C.C. 31 luglio 2019, n. 31****Modifica Statuto Comunale.****Deliberazione Del Consiglio Comunale**

n.31 Data: 31-07-2019	<b>OGGETTO: Modifica art. 81 dello Statuto Comunale (terzo ed ultimo punto all'o.d.g.).</b>
--------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bitritto, convocato in via ordinaria mediante appositi avvisi a norma di legge, in seduta pubblica, per le ore 16:30, si è riunito il Consiglio Comunale, con inizio dei lavori alle ore 16,55 con il prosieguo. Risultano presenti (P) n. 16 Consiglieri eletti ed assenti (A) n. 1, come di seguito rappresentato:

GIULITTO Giuseppe	P	VALENTE Francesco	P
ARESTA Ernesto	P	DALESSANDRO Alma	P
LOCONTE Maria	P	CAPORUSSO Maria	P
PAPARELLA Sabino	P	MONTENEGRO Nicola	P
BRUNO Vitantonio	P	MUSCEO Filomena	P
COPPOLA SIMONE	P	MAFFEI Michele	P
CATELLA Natalia	P	SACINO Michele	P
PIERRI Marilena	P	ROMITA Giovanna Carmela	A
GUARNIERI Clemente	P		

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale il Segretario Generale, Dr. Caterina Girone che cura la relativa verbalizzazione.

**Verbale di deliberazione C.C. n. 31 del 31.7.2019****VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE del 31.7.2019****Terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno: "Modifica art. 81 dello Statuto Comunale."**

\*\*\*\*\*

**Componenti il Consiglio:**

**Presenti n. 16 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Simone Coppola, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso, Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Michele Sacino);**

**Assenti n. 1 (Giovanna Carmela Romita)**

**Risulta presente il Resp.le del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Loredana D'Argento**

**Risulta assente il Resp.le del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Enza Leone**

**Risulta assente il Revisore dei conti, Dott. Gaetano Pichierri**

**Risulta assente il Resp.le del Servizio Polizia Municipale, Dott. Vito Petruzzellis**

\*\*\*\*\*

**Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella, enuncia l'argomento di cui al terzo ed ultimo punto all'ordine del**

giorno e di cui alla proposta di deliberazione n. 3112019 ad oggetto "Modifica art. 81 dello Statuto Comunale" corredata dei pareri tecnico e contabile rispettivamente resi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario. Di seguito espone che, come preannunziato anche in occasione della seduta di insediamento, è all'esame una proposta di modifica dello Statuto comunale. In particolare, dichiara, che pur se per prassi consolidata nell'ente venivano conferite deleghe ai Consiglieri comunali (come fatto dai diversi Sindaci succedutesi nel tempo), vi era una discrasia tra la prassi e lo Statuto che nulla prevedeva in proposito neppure a seguito dell'ultima sua approvazione avvenuta intorno all'anno 2013.

Dichiara che per ovviare a tale vulnus è stata predisposta, su input del Sindaco, una modifica all'art. 81 dello Statuto comunale. Espone che nella proposta di deliberazione si richiama l'iter giurisprudenziale delle pronunzie del giudice amministrativo e dei pareri del Ministero dell'Interno che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali che negli anni hanno avuto modo di delineare i confini delle c.d. deleghe ai consiglieri le quali sono concettualmente diverse rispetto alle deleghe assessorili. Precisata tale diversità soggiunge che nella proposta di deliberazione è formulato il testo di tre commi che si aggiungono a quelli esistenti. Di seguito procede alla lettura integrale degli stessi.

**Il Consigliere Sacino** chiede se i Consiglieri delegati possano essere soggetti esterni al Consiglio comunale.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella**, risponde di no perché, soggiunge, trattasi di consiglieri comunali.

**Il Segretario Girone** afferma che soggetti esterni non sono qualificabili Consiglieri comunali.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella**, soggiunge che la modifica proposta riguarda esclusivamente le c.d. deleghe ai Consiglieri comunali e non a soggetti esterni al Consiglio comunale.

**Il Consigliere Montenegro**, rivolgendosi al Segretario Girone, fa rilevare che al comma 6 da introdursi si fa riferimento a consiglieri delegati o incaricati e non si specifica che devono essere consiglieri comunali.

**Il Segretario Girone** riferisce che nei pareri del Ministero dell'Interno i quali ritagliano i contorni entro cui può essere conferita una delega ai consiglieri comunali (e fermo restando che gli stessi non possono avere natura esecutiva né tantomeno gestionale), si fa un distinguo. Specifica che si parla di deleghe ai consiglieri comunali nelle materie di cui all'art. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ed esse sarebbero deleghe ai consiglieri in quanto sussumibili nelle previsioni della normativa statale. Soggiunge che gli altri incarichi oggetto, appunto, dei diversi pareri ministeriali, solitamente denominati deleghe ai consiglieri comunali, non sono contemplati dall'ordinamento statale e sono solo estensione normativa di matrice statutaria e possono essere ammessi solo ove siano conformi ai dettami e limiti dell'ordinamento giuridico perché, soggiunge, deve rammentarsi che la materia dell'ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione è materia riservata in via esclusiva alla legge statale. Soggiunge ancora che ove lo Statuto contenga previsioni non conformi o non adeguate alla normativa statale, esse devono essere disapplicate.

Con riguardo agli incarichi denominati deleghe ai consiglieri comunali precisa che la loro natura, per come ammessa dal Ministero dell'Interno, è fondamentalmente istruttorie e di mero ausilio al Sindaco per questioni particolari.

**Il Consigliere Sacino** rivolgendosi al Presidente del Consiglio fa notare che tali deleghe non comportano alcuna indennità mentre nella modifica proposta si contempla un rimborso spese.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella**, risponde che l'eventuale rimborso spese è, infatti, cosa totalmente diversa dall'indennità.

**Il Consigliere Sacino** dichiara che per quanto riguarda i limiti di tempo vi sono Comuni, come quello di Sannicandro, che prevedono il tempo di durata degli incarichi in un anno.

**Il Segretario Girone** fa rilevare che la predeterminazione temporale è in contraddizione con la natura stessa dell'incarico perché se l'oggetto dell'incarico non dovesse richiedere una durata tanto prolungata ove lo studio, l'approfondimento oggetto dell'incarico stesso possa esaurirsi in un tempo inferiore, non ha senso predeterminarne una durata che può risultare maggiore. Soggiunge che ciò potrebbe tradursi nel voler celare attraverso la predeterminazione di un tempo una delega assessorile. Soggiunge ancora che il tempo, ovvero il termine dell'incarico, dev'essere invece determinato in relazione alla natura e contenuto dell'incarico che sia conferito dal Sindaco con proprio decreto. Afferma, in conclusione, che se l'incarico non contiene la delineazione del suo contenuto con fissazione del tempo proporzionato allo stesso si rischia di dare la stura al fenomeno

della distribuzione di deleghe assessorili ai consiglieri derogando sostanzialmente alla composizione della Giunta con l'effetto distorsivo di neutralizzare la funzione di controllo propria del Consiglio comunale.

**Il Consigliere Montenegro**, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, rammenta che in passato, allorché è stato approvato lo Statuto comunale, fu istituita una commissione paritetica ed afferma che avrebbe dovuto procedersi, se non alla costituzione di una commissione, quantomeno alla previa convocazione di una conferenza dei capogruppo per poter discutere anticipatamente.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. Paparella**, conviene ma eccepisce, al contempo, che la modifica in esame è circoscritta ed ha la finalità di legittimare una prassi ormai consolidata nell'ente, ragion per cui gli è sembrato ultroneo convocare addirittura una conferenza dei capogruppo anche perché, rammenta, se ne era già parlato in passato ed anche in occasione dell'insediamento del Consiglio comunale.

**[Alle ore 18.05 entra in sala consiliare il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. D'Argento].**

**Il Consigliere Montenegro** chiede espressa conferma al Presidente del Consiglio ed al Segretario che deve intendersi che i Consiglieri delegati non siano soggetti esterni al Consiglio comunale.

**Il Segretario Girone** risponde che i Consiglieri sono i Consiglieri comunali, ovverossia coloro che sono stati eletti. Saggiunge che per conferire a soggetti esterni altra tipologia di incarichi di studio ed aventi natura professionale si accede a diversa disciplina ovverossia a quella delle consulenze.

**Il Consigliere Montenegro** con riguardo al rimborso spese chiede se esso sia previsto per la prima volta.

**Il Segretario Girone** fa rilevare che a livello statutario l'intera disciplina è introdotta per la prima volta e, comunque, soggiunge che può accedersi al rimborso spese solo nei limiti ristretti previsti dalla normativa statale. Tale eventualità, nell'ipotesi degli incarichi ai Consiglieri comunali appare per il vero remota posto che il contenuto degli incarichi in discorso è versato su questioni locali. Saggiunge che, comunque, vi deve previamente essere debita e circostanziata autorizzazione da parte del delegante e dimostrazione documentale idonea.

**Il Sindaco Giulitto** interviene per dichiarare che concorda sull'opportunità di convocare le conferenze dei capogruppo ed annunzia che il Presidente del Consiglio per i prossimi provvedimenti vi provvederà. Saggiunge che il rimborso spese in passato è stato riconosciuto ad esempio ad alcuni consiglieri autorizzati dalla Giunta a recarsi presso il Comune gemellato di Conselice ed afferma che trattasi di mero rimborso spese per costo di benzina e non certo di indennità, spese refluite tra quelle di rappresentanza come avrebbe potuto confermare la Dott.ssa Leone che è andata via. Di seguito, rivolgendosi al Segretario, eccepisce che non comprende come mai non possa ritenersi ammissibile la rappresentanza esterna dei consiglieri delegati.

**Il Segretario Girone** risponde che non vi è rappresentanza esterna dei consiglieri incaricati secondo i pareri del Ministero dell'Interno.

**Il Sindaco Giulitto** dichiara di non condividere quanto detto dal Segretario e che a suo parere le deleghe potrebbero darsi anche a soggetti esterni se hanno una professionalità particolare. Saggiunge che ciò avviene anche in altri Comuni ed è stato fatto anche nel Comune di Bitritto. Fa rilevare che non sono sorti problemi in passato allorché ha conferito delega al Consigliere Montenegro.

**Il Consigliere Montenegro** concorda con il Sindaco facendo rilevare che l'incarico era a titolo gratuito.

**Il Sindaco Giulitto** eccepisce nuovamente che a suo parere non risulta comprensibile che si escluda la rappresentanza esterna del Consigliere delegato.

**Il Segretario Girone** fa rilevare che non costituisce una sua personale tesi ma ciò si ritrova reiteratamente espresso nei pareri resi in materia dal Ministero dell'Interno che sottolinea la differenza rispetto agli assessori.

**Il Consigliere Sacino** afferma che, diversamente da quanto si era preannunciato in sede di insediamento del Consiglio, ha constatato che non sono previsti incarichi ad esterni. Riferisce che non condivideva la posizione dell'Amministrazione in tal senso posto che l'interesse verso la cosa pubblica da parte di soggetti esterni è cosa diversa dalle deleghe ai consiglieri comunali e dichiara che è contento che la modifica dello Statuto non preveda ciò.

**Il Sindaco Giulitto** afferma che personalmente non è d'accordo ma il Segretario ha riferito che nei pareri del Ministero non emerge tale possibilità. Saggiunge che non ne comprende la ragione posto che vi possono essere personalità e professionalità del territorio che vogliono partecipare in modo gratuito a fornire un contributo con una delega specifica.

**Il Consigliere Sacino** dichiara che ciò vorrebbe dire che il Sindaco prima compone la Giunta e poi ricorre a soggetti esterni competenti attribuendo ad essi deleghe specifiche.

**Il Sindaco Giulitto** riferisce che in altri Comuni avviene e forse chi lo fa si assume la responsabilità come avvenuto in passato a Bitritto.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. Paparella,** afferma di non essere d'accordo con quanto detto dal Consigliere Sacino perché dichiara che in forza del principio di sussidiarietà qualsiasi cittadino deve, nei limiti delle proprie competenze, dare il proprio contributo allo svolgimento della vita pubblica. Dichiara che se a Bitritto vi fossero e, soggiunge, vi sono, professori universitari in materia urbanistica non comprende perché per la gestione di un singolo caso il Sindaco non possa avvalersi gratuitamente della professionalità di queste personalità che vivono sul territorio. Afferma che per specifiche questioni ciò possa essere fatto e questa differenza e peculiarità di idea del Sindaco non è stata colta. Afferma che in altri Comuni come quello di Bari il Sindaco De Caro per determinate e specifiche questioni si avvale della consulenza di professori universitari o di chi per meriti scientifici ha indubbi riconoscimenti in materie specifiche. Dichiara che non ci avrebbe visto nulla di male se si fosse aggiunto alla modifica odierna anche tale possibilità.

**Il Consigliere Sacino** dichiara che il Sindaco in sede di insediamento fece cenno a deleghe a Consiglieri e ad esterni e ciò non appare ammissibile tanto più se si aggiunge il rimborso spese.

**Il Segretario Girone** con riguardo all'eventuale rimborso spese afferma che esso soggiace e deve soggiacere alla normalità dettata in tema di missioni come previsto anche per i dipendenti comunali e nei limiti ristretti ammessi da essa come può confermare il competente Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. D'Argento, che ha approfondito anche in passato la tematica.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. D'Argento,** dichiara che vi è disciplina peculiare in materia da rispettare che prevede la previa autorizzazione e rendicontazione di spese con limitazioni e parametri predefiniti.

**Il Consigliere Montenegro** dichiara che il gruppo di minoranza si asterrà dal voto perché non approva il metodo con cui si è proceduto posto che la proposta avrebbe dovuto essere previamente condivisa in conferenza dei capogruppo.

**Il Presidente del Consiglio, Cons. Paparella,** eccepisce che non vi è nulla di nuovo posto che la modifica statutaria legittima quanto oggetto di preve discussioni e di fatto attuato nell'ente in passato.

**Di seguito il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella,** pone ai voti la proposta di deliberazione n. 31/2019 ad oggetto "Modifica art. 81 dello Statuto Comunale." e per l'effetto le modifica apportata allo Statuto comunale.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 12 componenti presenti, di cui **favorevoli n. 12** (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Simone Coppola, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso), **contrari n. 0**

**Astenuti: n. 4** (Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Michele Sacino)

**Assenti: n. 1** (Giovanna Carmela Romita)

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n. 31/2019 ad oggetto "Modifica art. 81 dello Statuto Comunale." e per l'effetto le modifica apportata allo Statuto comunale.

**[La seduta si conclude alle ore 18.18]**

A relazione del Sig. Sindaco

Ritenuto che, al fine di migliorare e svolgere più efficacemente il mandato sindacale, possa il Sindaco avvalersi dell'ausilio di alcuni Consiglieri Comunali al fine di ricevere apporto di natura istruttoria e propositiva per la cura e disamina di peculiari situazioni e materie;

Dato atto che in merito alla possibilità di conferire, previa apposita previsione statutaria, "deleghe ai Consiglieri" sono stati resi nel tempo plurimi pareri dal Ministero dell'Interno che richiamando anche pronunzie della Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato: pareri n. 4883/11, n. 4992/2012; Tar Toscana decisione n. 1248/2004; Tar Lazio 1174/1993) ne fissa i relativi limiti nel rispetto delle prerogative e compiti degli organi politici oltre che burocratici dell'ente fissati dall'ordinamento statale;

Dato atto che nel vigente statuto comunale non è contemplata previsione alcuna in merito alla possibilità di conferire deleghe a Consiglieri comunali da parte del Sindaco e che occorre, quindi, nel rispetto dei criteri e limiti evincibili dalla disamina della citata pareristica, provvedere a modificare l'art. 81 aggiungendo ulteriori commi allo stesso testo normativo vigente che statuiscano nel merito della materia de qua consentendo di meglio precisare i ristretti ambiti di esercizio dei predetti incarichi;

Dato atto, altresì, che le c.d. deleghe ai consiglieri comunali hanno natura totalmente differente rispetto alle deleghe assessorili e con esse non può attuarsi una superfetazione del numero degli Assessori, componenti la Giunta comunale, numero che è fissato dalla legge statale;

Precisato, in proposito che il Ministero dell'Interno ha specificato che resta ferma l'inderogabilità sostanziale del limite numerico di componenti della Giunta imposto dall'art. 1, comma 135 della legge n.56/2014 e dell'art. 1, comma 185 della legge 23.12.2009, n.191, modificato dall'art. 1 comma 1 bis del d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010;

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 4 dello Statuto vigente oltre che l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato "Statuti comunali e provinciali" che testualmente recita:

- 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.*
- 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.*
- 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.*
- 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.*
- 5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra*



*in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.*

6. *L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi."*

Richiamate le statuizioni statutarie di cui all'art. 111 rubricato "Entrata in vigore" che si applicano, ai sensi di quanto disposto nel comma 5, anche alle modifiche statutarie

Ritenuto, pertanto, consentito modificare lo Statuto comunale vigente all'art. 81 "Deleghe del sindaco" che attualmente è composto da n. 3 commi di seguito testualmente riportati:

***"1. Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi ed uffici comunali.***

***2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai Responsabili del Servizio.***

***3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Prefetto"***

Ritenuto, quindi, poter procedere - ai sensi di quanto sopra esposto e secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi di quanto contemplato nell'art. 111 dello stesso Statuto comunale vigente - a modifica dello Statuto comunale aggiungendo ai commi contenuti nell'attuale testo dell'art. 81 i seguenti:

**4. Il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe nelle materie di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco può inoltre conferire compiti peculiari ai consiglieri comunali, compreso il Presidente del Consiglio, di natura istruttoria, propositiva o finalizzate alla cura di situazioni particolari e locali, limitati nel tempo in ragione dell'espletamento dell'incarico conferito. Nel rispetto dei limiti dettati dall'ordinamento che configura il Consiglio comunale quale organo di controllo deputato anche alla verifica periodica di cui all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto della distinzione tra attività gestionale ed attività di indirizzo politico, il conferimento dell'incarico de quo al consigliere non si traduce in delega assessorile od esercizio di attività gestionale, non comporta alcuna indennità non comporta la produzione di atti aventi rilevanza esterna né alcuna rappresentanza esterna del consigliere che, al fine di poter esercitare il compito attribuitogli, istruttorio o propositivo di ausilio al Sindaco, può richiedere documentazione e notizie agli uffici competenti deputati a fornire utile apporto.**

**5. Ogni atto di delega nelle materie di cui di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 o conferimento di incarico, sua revoca o sua cessazione, verrà comunque trasmesso al Prefetto.**

**6. Ai consiglieri delegati o incaricati, tenuti ad astenersi dalla disamina di questioni in cui può esservi un interesse proprio o di ascendenti, discendenti, coniuge o convivente, o di parenti e affini entro il quarto grado, può essere riconosciuto rimborso spese debitamente documentate, nei limiti di quanto riconoscibile dalla normativa vigente.**

Vista la legge n. 267 /2000 e succ. mod.ni e int.ni;

Vista lo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 21 giugno 2012, divenuta esecutiva in data 21 luglio 2012 ed entrato in vigore in data 22.10.2012;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole ex art. 49 e 147 bis il Responsabile del Servizio Affari Generali ed il Responsabile del Servizio Finanziario per le rispettive loro competenze.

***Di seguito il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella, pone ai voti la proposta di deliberazione n. 31/2019 ad oggetto "Modifica art. 81 dello Statuto Comunale." e per l'effetto le modifica apportata allo Statuto comunale.***

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 12 componenti presenti, di cui **favorevoli n. 12** (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Simone Coppola, Natalia Catella, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Alma Dalessandro, Maria Caporusso), **contrari n. 0**

**Astenuti: n. 4** (Nicola Montenegro, Filomena Musceo, Michele Maffei, Michele Sacino)

**Assenti: n. 1** (Giovanna Carmela Romita)

**DELIBERA**

In ragione di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

- I. Modificare lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 81 provvedendo ad aggiungere ulteriori tre commi oltre i tre attualmente ivi contenuti;
- II. Approvare il testo dei tre commi ulteriori (contrassegnati dai numeri 4, 5, 6), enunciati in premessa e di seguito riportato:
  4. **Il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe nelle materie di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco può inoltre conferire compiti peculiari ai consiglieri comunali, compreso il Presidente del Consiglio, di natura istruttoria, propositiva o finalizzate alla cura di situazioni particolari e locali, limitati nel tempo in ragione dell'espletamento dell'incarico conferito. Nel rispetto dei limiti dettati dall'ordinamento che configura il Consiglio comunale quale organo di controllo deputato anche alla verifica periodica di cui all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto della distinzione tra attività gestionale ed attività di indirizzo politico, il conferimento dell'incarico de quo al consigliere non si traduce in delega assessorile od esercizio di attività gestionale, non comporta alcuna indennità, non comporta la produzione di atti aventi rilevanza esterna né alcuna rappresentanza esterna del consigliere che, al fine di poter esercitare il compito attribuitogli, istruttorio o propositivo di ausilio al Sindaco, può richiedere documentazione e notizie agli uffici competenti deputati a fornire utile apporto.**
  5. **Ogni atto di delega nelle materie di cui di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 o conferimento di incarico, sua revoca o sua cessazione, verrà comunque trasmesso al Prefetto.**
  6. **Ai consiglieri delegati o incaricati, tenuti ad astenersi dalla disamina di questioni in cui può esservi un interesse proprio o proprio o di ascendenti, discendenti, coniuge o convivente, o di parenti e affini entro il quarto grado, può essere riconosciuto rimborso spese debitamente documentate, nei limiti di quanto riconoscibile dalla normativa vigente.**
- III. Approvare il testo integrale dell'art. 81 vigente come integrato dal testo dei tre commi sopra riportati di seguito trascritto:
  1. **Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi ed uffici comunali.**
  2. **L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai Responsabili del Servizio.**
  3. **L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Prefetto**



4. **Il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe nelle materie di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco può inoltre conferire compiti peculiari ai consiglieri comunali, compreso il Presidente del Consiglio, di natura istruttoria, propositiva o finalizzate alla cura di situazioni particolari e locali, limitati nel tempo in ragione dell'espletamento dell'incarico conferito. Nel rispetto dei limiti dettati dall'ordinamento che configura il Consiglio comunale quale organo di controllo deputato anche alla verifica periodica di cui all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto della distinzione tra attività gestionale ed attività di indirizzo politico, il conferimento dell'incarico de quo al consigliere non si traduce in delega assessorile od esercizio di attività gestionale, non comporta alcuna indennità, non comporta la produzione di atti aventi rilevanza esterna né alcuna rappresentanza esterna del consigliere che, al fine di poter esercitare il compito attribuitogli, istruttorio o propositivo di ausilio al Sindaco, può richiedere documentazione e notizie agli uffici competenti deputati a fornire utile apporto.**
  5. **Ogni atto di delega nelle materie di cui di cui agli artt. 54 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 o conferimento di incarico, sua revoca o sua cessazione, verrà comunque trasmesso al Prefetto.**
  6. **Ai consiglieri delegati o incaricati, tenuti ad astenersi dalla disamina di questioni in cui può esservi un interesse proprio o proprio o di ascendenti, discendenti, coniuge o convivente, o di parenti e affini entro il quarto grado, può essere riconosciuto rimborso spese debitamente documentate, nei limiti di quanto riconoscibile dalla normativa vigente.**
- IV. Incaricare il Segretario Generale ed il Responsabile del Servizio Affari Generali, per le rispettive competenze, della cura delle procedure e adempimenti susseguenti inerenti la pubblicazione, l'invio alla Regione Puglia per la pubblicazione sul B.U.R.P., l'invio alla Prefettura ed al Ministero dell'Interno e quanto occorra ai fini dell'entrata in vigore dello Statuto come modificato con il presente provvedimento consiliare;
- V. Disporre che a cura degli Uffici del Servizio AA.GG. si provveda alla pubblicazione dello Statuto modificato, a seguito della sua entrata in vigore, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Caterina Girone

**IL PRESIDENTE**  
PAPARELLA Sabino



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)